



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO



---

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

**INDICE**

Art. 1 – Il Consiglio studentesco.....	3
Art. 2 – Composizione ed elezione.....	3
Art. 3 – Funzioni e attività.....	4
Art. 4 – Componenti .....	6
Art. 5 – Organizzazione.....	6
Art. 6 – Presidenza.....	7
Art. 7 – Segreteria .....	7
Art. 8 – Vicepresidenza .....	8
Art. 9 – Deleghe e gruppi .....	8
Art. 10 – Designazioni e nomine .....	9
Art. 11 – Sedute e strumenti di partecipazione.....	9
Art. 12 – Delibere e votazioni .....	10
Art. 13 – Verbalizzazione e pubblicità dei lavori .....	11
Art. 14 – Disposizioni generali e transitorie .....	11



---

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

### **Art. 1 – Il Consiglio studentesco**

1. Il Consiglio studentesco, di seguito denominato “Consiglio” o “CS”, è un organo centrale dell'Ateneo, previsto dallo Statuto dell'Università di Trento.
2. Il suo scopo è rappresentare tutta la comunità studentesca (eccetto la componente dottorandi) dell'Ateneo, di cui è la più ampia espressione, assicurandone la piena partecipazione e centralità nella vita universitaria.
3. Il Consiglio opera al fine di dare piena attuazione ai principi e finalità riportate nella Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti, in linea con i propri indirizzi politici di mandato e contribuendo alle finalità dell'Ateneo di cui all'art. 2 dello Statuto.
4. Il presente Regolamento ne disciplina il funzionamento e l'attività, anche con effetti esterni, recependo quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo (di seguito “RGA”), in merito agli organi centrali in generale (Titolo II Capo V) e nello specifico per il CS (art. 27 e artt. da 79 a 82 per le procedure elettorali).

### **Art. 2 – Composizione ed elezione**

1. Il Consiglio ha una durata del mandato biennale ed è composto,  
quali componenti di diritto, dai rappresentanti presso:
  - a) il Senato accademico (art. 14 c. 3 Statuto);
  - b) il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria (art. 27 c. 8 RGA);
  - c) il Comitato Paritetico di Ateneo per il diritto allo studio (art. 27 c. 8 RGA);
  - d) la Commissione Sport (art. 27 c. 8 RGA);e quali componenti elettivi:
  - e) da quindici consiglieri/e eletti/e nel proprio seno, dai/dalle rappresentanti delle studentesse e degli studenti nei consigli delle strutture accademiche, secondo la procedura elettorale indicata dagli artt. da 79 a 82 del RGA.
2. Il Consiglio è nominato con decreto rettorale una volta concluse le operazioni elettorali. Fino all'emanazione dello stesso, rimane in carica nel pieno delle sue funzioni il Consiglio uscente.
3. Gli incarichi e designazioni del CS rimangono in vigore fino alla loro effettiva sostituzione, per la



## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

conclusione dei lavori e la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, comunque non oltre sessanta giorni il decreto di nomina del nuovo Consiglio.

4. I/le rappresentanti eletti presso il CdA dell'Opera Universitaria divengono componenti del CS anche nelle more della loro effettiva nomina da parte della Provincia autonoma di Trento.
5. Nelle more della loro sostituzione, i/le rappresentanti uscenti nel CdA dell'Opera Universitaria e nel CdA dell'Università partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
6. La prima seduta del Consiglio studentesco è convocata e presieduta dal/dalla rappresentante delle studentesse e degli studenti eletto/a in Senato accademico che nella relativa elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. Le funzioni di Segretario/a sono svolte dal/dalla secondo/a più votato.
7. Nella prima seduta il Consiglio studentesco elegge, con voto segreto a maggioranza assoluta dei/delle componenti, il/la Presidente e il/la Segretario/a. Procede, successivamente, alla determinazione del numero dei/delle vicepresidenti e, con voto segreto a maggioranza assoluta dei/delle componenti, alla successiva elezione di questi/e con individuazione del/della vicario/a.

### **Art. 3 – Funzioni e attività**

1. Il Consiglio esercita funzioni propositive, consultive, conoscitive, di posizionamento, di nomina e di coordinamento generale dell'attività di tutta la rappresentanza studentesca, a livello centrale e delle strutture accademiche.
2. In relazione alle funzioni propositive e consultive, il CS:
  - a) può presentare mozioni e proposte agli organi di governo e all'amministrazione;
  - b) può richiedere all'Ateneo di esprimersi o prendere posizione su un determinato argomento;
  - c) esprime parere obbligatorio sulla revisione dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo;
  - d) esprime parere obbligatorio sulla nomina del/della Garante Studentesco/a;
  - e) audisce il/la Garante Studentesco/a almeno una volta l'anno in merito alla propria relazione annuale;
  - f) propone al Senato le revisioni della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti;
  - g) può partecipare, in collaborazione con il/la Rettore/Rettrice, suoi/sue delegati/e, il/la Direttore/Direttrice Generale e le strutture gestionali, ai lavori istruttori e di attuazione delle delibere degli organi di



---

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

- governo sulle materie di interesse;
- h) può indirizzare proposte e pareri anche a enti esterni all'Università, quali, ad esempio, l'Opera Universitaria, la Provincia autonoma di Trento e il Comuni di Trento e Rovereto.
3. In riferimento ai processi di programmazione e monitoraggio e di assicurazione della qualità, il CS:
- a) esprime un parere obbligatorio sulla proposta di Piano Strategico di Ateneo e sulle successive relazioni annuali del/della Rettore/Rettrice sullo stato di attuazione, prima che queste vengano approvate dagli organi di governo, potendo altresì fornire proposte di indirizzi correttivi;
  - b) elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche e altri documenti ritenuti utili a valutare lo stato della qualità in Ateneo, ad esempio, i dati sulle opinioni degli studenti in merito alla didattica e alla soddisfazione sui servizi e le schede di monitoraggio annuale dei corsi di studio;
  - c) coordina e favorisce il confronto di tutti/e i/le rappresentanti coinvolti/e nei processi di assicurazione della qualità.
4. In riferimento alle funzioni conoscitive, il CS:
- a) può acquisire, anche tramite i/le propri/e rappresentanti presso gli altri organi, documentazione e dati utili alle proprie funzioni;
  - b) può chiedere agli organi di governo o alle strutture gestionali o enti esterni, di svolgere ulteriori indagini conoscitive in tema di didattica, diritto allo studio e servizi.
5. L'Ateneo fornisce con congruo anticipo tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria per l'espressione dei pareri.
6. Il Consiglio designa i/le rappresentanti della componente studentesca negli organismi interni e esterni all'Ateneo dove previsto, secondo quanto riportato infra all'art. 9. Altresì, si dota di un'organizzazione con deleghe e gruppi secondo quanto riportato all'art. 8.
7. Il Consiglio esercita ogni altra attività o funzione attribuitagli dai regolamenti o comunque utile al raggiungimento delle proprie finalità.



---

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

### **Art. 4 – Componenti**

1. I/le componenti del Consiglio rappresentano tutta la comunità studentesca all'interno dell'Organo, partecipano attivamente e con continuità alle sedute e ai lavori preparatori ed esecutivi, nel rispetto del principio di leale collaborazione e dei più alti standard etici richiesti dal Codice etico di Ateneo per i/le titolari di incarichi istituzionali.
2. I/le componenti hanno cura di non divulgare documentazione e informazioni interne riservate.
3. I/le consiglieri/e eletti/e in altri organi (quelli di diritto), titolari di incarichi esecutivi (comprese le deleghe) o designazioni di qualsiasi genere, si impegnano a informare con costanza il Consiglio, curandone il coinvolgimento nei rispettivi lavori, anche rappresentando le posizioni del CS presso i rispettivi organi.
4. Agli/alle esterni/e titolari di incarichi e designazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme sulla condotta dei/delle componenti.
5. Tutte le componenti di Ateneo riconoscono il valore e la pari dignità del ruolo di tutti/e i/le consiglieri/e e delegati/e o incaricati/e esterni/e e forniscono supporto per lo svolgimento dei loro compiti. In particolare, il personale docente favorisce gli impegni istituzionali dei/delle componenti del Consiglio studentesco, anche nella predisposizione degli orari degli esami di profitto e del ricevimento.
6. I/le componenti elettivi/e assenti non giustificati/e per più di tre sedute consecutive o autori di una condotta grave ai sensi del Codice etico, sono dichiarati/e decaduti/e dal Consiglio con una votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei/delle componenti.

### **Art. 5 – Organizzazione**

1. Il Consiglio si dota di un'organizzazione interna e di specifici indirizzi per il perseguimento dei propri obiettivi.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina, il CS approva la prima versione del *Documento organizzativo* che recepisce in modo completo tutte le nomine e designazioni effettuate dallo stesso. Il Documento organizzativo è tenuto costantemente aggiornato per tutto il mandato; ove non specificato diversamente, gli incarichi di qualsiasi tipo in esso riportati si modificano con delibera semplice.
3. Il Consiglio può altresì dotarsi di documenti *politici* e *programmatici* contenenti gli indirizzi e gli obiettivi di mandato.



## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

4. Il Consiglio cura con particolare attenzione il processo di transizione da un mandato all'altro, anche con la realizzazione di apposita documentazione riepilogativa e interventi in sedute dei/delle componenti appena decaduti/e.

### **Art. 6 – Presidenza**

1. Il/La Presidente del CS:
  - a) rappresenta il Consiglio all'interno e all'esterno dell'Ateneo;
  - b) è componente di diritto del Consiglio di amministrazione;
  - c) convoca e presiede le sedute del Consiglio;
  - d) coordina e supervisiona i lavori di tutti/e i/le componenti e dei/delle delegati/e del Consiglio;
  - e) è componente della Commissione elettorale per l'elezione del/la Rettore/trice.
2. Il/La Presidente decade dal proprio incarico qualora il Consiglio approvi, a maggioranza assoluta dei/delle componenti, una mozione di sfiducia motivata accompagnata dalla proposta di candidatura del/della nuovo/a Presidente. Il Consiglio può approvare una mozione di sfiducia con contenuti diversi da quelli della proposta originaria, compresa l'indicazione del/della nuovo/a Presidente.
3. Per la suddetta mozione si applicano le disposizioni sulla presentazione degli argomenti all'ordine del giorno, con l'eccezione che la seduta va convocata entro dieci giorni dalla sua presentazione con primo punto all'ordine del giorno la discussione sulla sfiducia. Il/la Presidente in carica ed eventuali propositi/e nuovi/e presidenti si astengono dalla presidenza della seduta.
4. Nei casi di inerzia grave e documentata, il/la Presidente può essere sostituito/a secondo quanto all'art. 8.

### **Art. 7 – Segreteria**

1. Il/La Segretario/a cura la redazione dei verbali e, in generale, il supporto al/alla Presidente e agli/alle altri/e incaricati/e del Consiglio alla preparazione delle sedute e alla predisposizione della documentazione.
2. Il/La Segretario/a, di concerto con gli uffici competenti, cura la trasmissione della documentazione e corrispondenza del Consiglio agli organi e strutture di Ateneo ed enti esterni.
3. In caso di assenza del/della Segretario/a, il Consiglio nomina all'uopo un/una verbalizzatore/verbalizzatrice, solo per la seduta in atto.



---

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

### **Art. 8 – Vicepresidenza**

1. Il Consiglio elegge uno/a o più Vicepresidenti, a maggioranza assoluta dei/delle componenti, con il compito di dare supporto generale al/alla Presidente nelle sue funzioni.
2. Il numero di Vicepresidenti è stabilito nella prima seduta e può essere successivamente modificato, sempre con maggioranza assoluta dei/delle componenti.
3. La Vicepresidenza sostituisce, in via generale, il/la Presidente nei suoi compiti nel caso di assenza, impedimento (anche per obblighi di astensione) o inerzia grave. Nel caso di più di un/una vicepresidente, è stabilito un ordine di successione nella sostituzione (con l'indicazione di un/una primo/a vicario/a).
4. Ove non fosse possibile la sostituzione da parte del/della (o dei/delle) Vicepresidente, intervengono i/le componenti di diritto secondo l'ordine di elencazione all'art. 2, tenuto conto delle preferenze personali ricevute alle elezioni. Esauriti/e i/le componenti di diritto, si procede per anzianità dei/le componenti elettivi/e.
5. Il Consiglio, anche per le vie brevi, può disporre deroga all'ordine di sostituzione della Presidenza per i compiti di rappresentanza e coordinamento in specifiche occasioni.

### **Art. 9 – Deleghe e gruppi**

1. Il Consiglio può dotarsi di deleghe per specifici argomenti e lavori assegnandole a una o più persone e potendo istituire commissioni e gruppi di lavoro, secondo i propri indirizzi di mandato.
2. La configurazione e l'assegnazione delle deleghe sono determinate nella prima seduta e possono essere successivamente modificate (con conseguente aggiornamento del *Documento organizzativo*) con delibera semplice.
3. Il CS può conferire le deleghe anche a studenti/studentesse esterni/e allo stesso. Una stessa persona può avere più deleghe e possono essere destinatarie di una medesima delega più persone contemporaneamente. Tali disposizioni si applicano anche a eventuali gruppi di lavoro e commissioni.
4. I/Le delegati/e hanno compiti esecutivi ed istruttori sulle materie oggetto della delega. Si interfacciano con i/le Prorettori/Prorettrici e i/le delegati/e del Rettore/Rettrice, con le Strutture gestionali e accademici e con eventuali enti esterni operanti nell'ambito oggetto della delega. Salvo espressa delega, i/le componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro non rappresentano il CS nelle interlocuzioni con gli altri organi universitari o con gli enti esterni.





## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

### **Art. 10 – Designazioni e nomine**

1. Il Consiglio designa i/le rappresentanti della componente studentesca negli organismi di Ateneo ed esterni, secondo quanto previsto dalle rispettive normative.
2. L'elenco delle designazioni di competenza del CS, con l'indicazione della rispettiva base giuridica, è riportato in un allegato al presente Regolamento, che richiede, vista la natura ricognitiva, l'approvazione di successive modifiche con sola delibera semplice del Consiglio.
3. La nomina di rilevanza statutaria di un/una componente studente del Nucleo di Valutazione richiede un'approvazione separata a maggioranza assoluta. Un/una eventuale nominato/a esterno/a al CS partecipa alle sedute senza diritto di voto.
4. Il/La Presidente e i/le componenti del Senato eleggono tra loro il/la rappresentante delle studentesse e degli studenti nel Comitato Provinciale di Coordinamento.

### **Art. 11 – Sedute e strumenti di partecipazione**

1. Le sedute del Consiglio vengono convocate dal/dalla Presidente, che le presiede, tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni, che può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/delle componenti.
3. La data e l'ora, le modalità e l'ordine del giorno delle sedute sono formulate dal/dalla Presidente, sentito per vie brevi il Consiglio, valutate anche sollecitazioni esterne. L'inserimento di un punto all'ordine del giorno è obbligatorio quando si tratta di uno degli adempimenti del CS (v. art. 3) o quando è richiesto da un quinto dei/delle componenti del Consiglio con almeno tre giorni di anticipo rispetto ai termini per la convocazione, salvo motivata richiesta di urgenza.
4. Nel caso in cui non sia già previsto, un terzo dei/delle consiglieri può richiedere la convocazione di una seduta del CS entro quindici giorni.
5. La maggioranza dei/delle componenti del Consiglio può dare disposizioni vincolanti al/alla Presidente in merito a quanto al co. 3.
6. Ove possibile, il/la Presidente e gli/le altri/e componenti, per quanto di loro competenza, rendono disponibile con congruo anticipo documentazione utile alla discussione e deliberazione sui punti all'ordine



---

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

del giorno.

7. L'ordine del giorno è modificabile all'unanimità nel corso della seduta, qualora siano presenti tutti/e i/le consiglieri/e.
8. I/Le delegati/e e designati/e esterni/e possono partecipare alle riunioni del Consiglio con diritto di intervento in relazione alle materie di competenza.
9. Ciascun/Ciascuna rappresentante della comunità studentesca negli organi di governo delle strutture accademiche di Ateneo può chiedere di essere ascoltato/a dal Consiglio studentesco nella prima riunione utile. Possono essere previste anche audizioni di altri/e componenti della comunità universitaria.
10. La partecipazione alle riunioni del Consiglio, quando non avviene di persona nel luogo fisico sede dell'incontro, può avvenire in tutto o in parte da remoto secondo le disposizioni comuni agli organi di Ateneo su tali modalità di partecipazione, contenute all'art. 38 del Regolamento generale di Ateneo.
11. Il Consiglio può riunirsi inoltre in seduta telematica ove i/le componenti dell'organo esprimono tramite posta elettronica istituzionale il proprio voto su una o più specifiche proposte di delibera, entro una finestra temporale definita nella convocazione. Il ricorso a questa modalità è ammesso solo nel caso in cui l'organo debba deliberare entro una scadenza stabilita o su argomenti già trattati in seduta e non sia possibile organizzare una riunione o nel caso in cui l'argomento sia già stato trattato esaustivamente in una seduta precedente.
12. Il Consiglio può organizzare Assemblee studentesche a livello di Ateneo.

### ***Art. 12 – Delibere e votazioni***

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei/delle presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Non è possibile assumere delibere che non siano precisamente inserite all'ordine del giorno.
3. Dove possibile, è sempre ammessa la presentazione di emendamenti alle proposte di delibera e la richiesta dello stralcio di votazione su specifiche parti.
4. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca l'esecutività.
5. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del/della Segretario/a, all'organo o struttura competente, con modalità concordate con gli



## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

uffici competenti.

### ***Art. 13 – Verbalizzazione e pubblicità dei lavori***

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale contenente la sintesi degli interventi e delle delibere assunte. Possono essere previsti documenti allegati.
2. Ogni componente e chiunque interviene nella seduta può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al/alla Segretario/a nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva e, una volta approvato, viene trasmesso a cura del/della Segretario/a alla struttura gestionale competente.
4. Tutti i verbali e la documentazione formale prodotta dal Consiglio sono tempestivamente pubblicati, a cura della struttura gestionale competente, sul sito web di Ateneo.
5. L'Ateneo supporta attivamente la diffusione dell'attività del Consiglio con tutti i mezzi di comunicazione, all'interno e all'esterno della comunità universitaria.

### ***Art. 14 – Disposizioni generali e transitorie***

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal momento dell'emanazione.
2. Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Consiglio studentesco a maggioranza qualificata di due terzi dei/delle componenti, anche in seduta telematica, e, successivamente, vista la rilevanza esterna, dal Senato accademico.